

La Corte di Appello di Napoli
Sezione IV penale

ORDINANZA

riunita in Camera di Consiglio e composta dai magistrati:

dott.ssa Luisa Toscano

Presidente

dott.ssa Caterina Garufi

Consigliere

dott.ssa Federica De Maio

Consigliere rel.

sulla richiesta, presentata nell'interesse di ██████████ ██████████ dall'avv. ██████████ ██████████ finalizzata ad ottenere la rideterminazione della data finale della partecipazione associativa del condannato all'associazione ex art. 416 bis c.p., in Portici e altre località nel corso degli anni '80 e '90 con condotta perdurante, per la quale ha riportato condanna alla pena di anni sette di reclusione con sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 4.7.2014, irrevocabile l'11.5.2016; letti gli atti e sentite le parti in data 10.10.2019; a scioglimento della riserva formulata in udienza;

OSSERVA

L'istanza è infondata e deve essere rigettata.

Con sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 4.7.2014, irrevocabile l'11.5.2016, l'imputato è stato condannato alla pena di anni sette di reclusione per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., commesso – stando alla contestazione – in Portici ed altre località negli anni '80 e '90, con condotta perdurante.

Ad avviso della Difesa, la partecipazione del ██████████ avrebbe dovuto essere considerata come cessata agli inizi dell'anno 2000, allorché il trattamento sanzionatorio previsto per i partecipanti ad associazione di stampo camorristico era della *reclusione da due a sei anni*.

È noto che la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 45295 del 24/10/2013 Cc. -dep. 08/11/2013- Rv. 257725 – 01) afferma oramai costantemente che *In tema di reato permanente contestato nella forma cosiddetta "aperta" (ovvero senza indicazione della data di cessazione della condotta criminosa), qualora in sede esecutiva debba farsi dipendere un qualsiasi effetto giuridico dalla data predetta, e questa non sia stata precisata nella sentenza di condanna, spetta al giudice dell'esecuzione accertarla, attraverso un'analisi accurata degli elementi a sua disposizione.*

Il G.E. è dunque chiamato a verificare che l'accertamento relativo alla cessazione della permanenza non sia stato già compiuto nel processo (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 33053 del 12/07/2011 Cc. -dep. 02/09/2011- Rv. 250828 – 01 secondo la quale *In tema di contestazione effettuata nella forma cosiddetta "aperta" (ovvero senza indicazione della data di cessazione della condotta illecita), qualora in sede esecutiva debba farsi dipendere un qualsiasi effetto giuridico dalla data di cessazione della permanenza, spetta al giudice dell'esecuzione verificare in concreto se il giudice della cognizione abbia, o non, ritenuto provato il protrarsi della condotta criminosa fino alla data della sentenza di primo grado.*

Ebbene, va affermato che, nel caso di specie, il tema della contestazione "aperta" e della cessazione della permanenza è stato espressamente affrontato dal Tribunale, che sul punto così motivava: *gli elementi probatori in ultimo citati ci consentono di argomentare anche per il Ferrara, che non ha altresì offerto prova della cessazione della sua partecipazione al clan Vollaro, al pari di quanto sopra detto per il Celli e per lo Staiano, per la protrazione nel tempo dell'azione criminosa e per quindi per la permanenza oggetto di contestazione.* Su queste premesse, la pena era determinata (pagina 124 della sentenza di primo grado) in anni sette di reclusione, sulla base della normativa vigente alla data di emissione della sentenza (D.L. 23.5.2008 n. 92 conv. in L. 125/2008). La Corte di Appello, condividendo il percorso argomentativo del primo giudice, confermava il trattamento sanzionatorio così individuato.

Ritiene dunque questa Corte che la questione relativa alla contestazione aperta non possa essere "ri"proposta in fase esecutiva e "ri"esaminata dal Giudice dell'esecuzione. Era nella fase del giudizio che la Difesa avrebbe dunque dovuto dimostrare che la permanenza associativa cessò concretamente ben prima del febbraio 2010.

È noto peraltro che:

- lo stato di detenzione non determina di per sé la cessazione della permanenza nei reati associativi;
- l'imputato è stato libero dal dicembre 2001 alla data di emissione della sentenza di primo grado (fatta eccezione per gli arresti domiciliari applicati da marzo ad agosto 2006: cfr. memoria depositata in udienza dalla Difesa).

A torto dunque la Difesa sostiene che, nel caso di specie, la pena inflitta al [REDACTED] dovrebbe essere considerata "illegale" in ragione della ininterrotta limitazione della libertà personale a partire dal 2000. La pena era determinata dal Tribunale, prima, e dalla Corte di Appello, poi, proprio sulla base di un preciso ragionamento relativo alla permanenza della partecipazione del [REDACTED] al clan Vollaro sino alla data di entrata in vigore della legge del 2008. Ed, anzi, sulla base dell'accertata permanenza del reato contestato al [REDACTED] sino al 2010, la Corte di Appello riteneva che i termini di prescrizione del reato fossero raddoppiati, sulla base della legge n. 251/2005 (pag. 14 della sentenza).

Tale accertamento passato in giudicato non può essere smentito neppure dall'ordinanza della Sezione Misure di Prevenzione indicata dal Difensore.

P.Q.M.

Rigetta l'istanza.

Manda alla cancelleria per quanto di competenza.


Napoli il 15 ottobre 2019.

Il Consigliere est.


A. Carugone

Il Presidente


Depositato in cancelleria in data 16-10-19
IL CANCELLIERE



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI CATANIA
TERZA SEZIONE

La Corte, composta dai signori:

dott.ssa Elisabetta Messina

dott.ssa Sabrina Lattanzio

sig. *Caterina Musumeci*

sig. *Antonio Rose*

sig. *Alessandro Riccio*

sig. *Rita Maria Caruso*

sig. *Alfio Lisa*

sig. *Stefania Quirioni*

Presidente

Consigliere est.

giudice popolare

“ “

“ “

“ “

“ “

“ “

Riunita in camera di consiglio in relazione al procedimento per incidente di esecuzione n.56/18 SIGE;

Sentite le parti all'udienza camerale del 20.03.2019 e sciogliendo la riserva all'esito formulata, ha emesso la seguente

ORDINANZA

Letta la richiesta avanzata da ~~████████████████████~~, nato a ~~████████████████████~~, avente ad oggetto la richiesta di determinazione della data di consumazione dei reati di cui agli artt. 416 bis c.p. e 629 c.p. per i quali l'istante ha riportato condanna definitiva con sentenza del 21.12.2000 emessa dalla Corte di Assise di Appello di Catania; osserva quanto segue.

Con l'istanza in esame si assume che sebbene nella sopra citata sentenza il reato di partecipazione all'associazione a delinquere di stampo mafioso risulti commesso "fino ad oggi" ed il reato di estorsione "fino alla data odierna", l'effettivo dies ad quem di entrambe le condotte delittuose debba individuarsi non, come nel provvedimento di cumulo emesso dalla Procura Generale di Catania il 22.3.2014, nella data (13.05.1999) di pronuncia della sentenza di primo grado, secondo la fictio iuris dell'interruzione giudiziale della permanenza nel caso di contestazione "aperta", bensì nella data (17.05.1997) dell'arresto del ~~██████████~~ in cui è cessata qualsivoglia partecipazione al gruppo mafioso e la commissione dei reati fine.

L'istanza merita accoglimento.

Invero, alla luce del materiale probatorio posto a fondamento del giudizio di colpevolezza e specificamente dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Marino e Liistro emerge che il termine finale della condotta estorsiva e di partecipazione al reato associativo deve individuarsi in quella di inizio della detenzione dell'istante a seguito del suo arresto eseguito in data 17.05.1997.

Il collaborante Marino Francesco, infatti, nel verbale di interrogatorio del 21.06.1995 dichiarava che il ██████████ era stato inserito nel gruppo Trigila per circa sei mesi, essendo stato poi allontanato in quanto faceva uso di sostanze stupefacenti. In sostanza la sua appartenenza al gruppo "è durata dall'inizio del 1992 al giugno dello stesso anno" (v. stralcio del verbale di interrogatorio del 21.6.1995, allegato all'istanza).

Il collaborante Liistro nel corso dell'esame dibattimentale del 16.02.1999 dichiarava che il ██████████ non faceva più parte del gruppo perché era stato allontanato dopo l'omicidio (di Caruso Corrado) in quanto "continuava a prendere droga" (v. verbale di udienza del 16.2.1999 allegato per stralcio all'istanza). L'omicidio in questione, per il quale il ██████████ è stato condannato con sentenza del 13.05.1999, era stato commesso il 2 aprile del 1992.

Deve, dunque, applicarsi il meccanismo dell'interruzione giudiziale della permanenza al momento dell'arresto non essendo elementi per ritenere che anche durante la detenzione (iniziata nel maggio del 1997 e, dunque ben oltre la data di uscita dal clan Trigila, secondo quanto dichiarato dai precitati collaboranti) il ██████████ sia stato inserito nel sodalizio criminoso operante nel territorio di Noto. Sebbene, invero, l'arresto o l'esercizio dell'azione penale, secondo la costante interpretazione della giurisprudenza di legittimità, non determinano automaticamente la cessazione del vicolo associativo, costituisce onere della pubblica accusa dimostrare che malgrado lo stato detentivo la partecipazione è proseguita, potendosi ritenere che, in difetto di tale prova, le vicende processuali, valutate caso per caso, hanno determinato la risoluzione del legame associativo (Cfr. Cass. Pen. n. 8027/2013).

Dando continuità ai superiori principi deve ritenersi che, a fronte delle convergenti dichiarazioni rese dai collaboranti circa il periodo di inserimento del ██████████ nel clan Trigila, non può dirsi provato che lo stesso abbia continuato a partecipare al sodalizio criminale anche a seguito del suo arresto.

Alla luce di quanto esposto, ritiene la Corte che il *dies ad quem* dei reati di cui agli artt. 416 bis c.p. e 629 c.p. -per i quali il ██████████ ha riportato sentenza di condanna il 13.5.1999- vada determinato in quello del 17.05.1997.

P.Q.M.

In accoglimento dell'istanza avanzata da ~~.....~~ determina la data di consumazione dei reati di cui agli artt. 416 bis c.p. e 629 c.p. -per i quali il ~~.....~~ ha riportato sentenza di condanna il 13.5.1999- in quella del 17.05.1997.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Catania, così deciso il 20.03.2019.

Il Consigliere estensore




Il Presidente



CORTE di ASSISE di APPELLO
DEPOSITATA IN CANCELLERIA

oggi2.5. MAR. 2019.....

IL CANCELLIERE
Palme Musumeci



comunicata al P.M. ai sensi dell'art. 153 C.P.A.
gli effetti di cui all'art. 153 C.P.A.
oggi2.8. MAR. 2019.....

IL CANCELLIERE
Palme Musumeci



TRIBUNALE DI L'AQUILA

Il Tribunale di L'Aquila, in qualità di Giudice delle Esecuzioni in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio con l'intervento di:

Dott. Marco Billi	Presidente
Dott.ssa Daria Lombardi	Giudice estensore
Dott.ssa Antonella Camilli	Giudice onorario

LETTA l'istanza avanzata nell'interesse di ██████████, pervenuta in data 28.12.2016, diretta ad ottenere:

- 1) L'accertamento e rideterminazione dell'effettivo *dies ad quem* della condotta di partecipazione all'associazione a delinquere per la quale il richiedente ha riportato condanna con sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 20.02.1997;
- 2) Il computo e la fungibilità, sulla pena attualmente in espiazione, del periodo di isolamento diurno applicato al condannato quale effetto della pena dell'ergastolo, poi commutata in anni 30 di reclusione.

Il difensore, nell'istanza in esame, deduceva, in primo luogo, che doveva essere considerato quale *dies ad quem* della condotta di partecipazione del ██████████ all'associazione a delinquere cui lo stesso afferiva, non il 1996, anno individuato in ragione del fatto che la sentenza di patteggiamento, resa dal Tribunale di Torre Annunziata il 20 febbraio 1997, indicava, nel capo d'imputazione, che il reato di cui all'art. 416 bis cp, era ancora in atto, bensì il 4 novembre 1993, data d'inizio dell'ininterrotta detenzione del ██████████;

in secondo luogo, veniva richiesto che il Giudice dell'Esecuzione provvedesse a computare, sulla pena attualmente in espiazione, il periodo di isolamento diurno sofferto dal condannato quale effetto della pena dell'ergastolo in concorso con altre pene detentive. Deduceva l'istante di essere stato sottoposto al regime di isolamento diurno dal 23 ottobre 2014 al 7 ottobre 2016, per un totale di anni 1, mesi 11 e

giorni 22. Chiedeva, pertanto, che il predetto periodo di isolamento diurno, avendo natura di vera e propria sanzione penale, venisse calcolato, ex art. 657 cpp, sulla pena in esecuzione;

SENTITO il difensore di ~~██████████~~ che insisteva per l'accoglimento dell'istanza;

VISTO il parere negativo del Pubblico Ministero per quanto concerne l'istanza sub 1 in quanto la condotta di partecipazione all'associazione a delinquere risulterebbe dalla sentenza di patteggiamento resa dal Tribunale di Torre Annunziata il 20 febbraio 1997, mentre, per quanto concerne l'istanza sub 2, veniva reso parere di accoglimento parziale per il solo periodo dal 16 settembre 2016 al 10 ottobre 2016, in quanto, proprio dal 16 settembre 2016 il Giudice dell'Esecuzione presso l'intestato Tribunale aveva emesso ordinanza di applicazione della continuazione, rideterminando la pena detentiva temporanea in anni 40 di reclusione;

ESAMINATI gli atti ed i documenti del procedimento;

a scioglimento della riserva di cui al verbale d'udienza del 8 giugno 2017

OSSERVA

Possono essere accolte entrambe le istanze avanzate dalla difesa di ~~██████████~~.
Invero, nella sentenza ex art. 444 cpp del Tribunale di torre Annunziata, resa in data 20 febbraio 1997, viene applicata all'istante la pena di 1 anno e 11 mesi di reclusione quale aumento in continuazione della pena già inflitta dalla Corte d'Appello di Napoli con sentenza del 10 novembre 1993 per il reato di cui all'articolo 416 bis c.p. in ragione della partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso per fatti compiuti in Campania ed altre parti del territorio nazionale, reato definito "in atto" nel momento in cui veniva emessa la predetta sentenza di patteggiamento. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di L'Aquila, con provvedimento di cumulo delle pene del 7 novembre 2016 (cfr. doc. all. 1 produzioni difesa ~~██████████~~) aveva calcolato che, in merito alla predetta sentenza di patteggiamento, il reato di associazione di tipo mafioso dovesse essere considerato come commesso nel 1996.

Il Collegio ritiene di dover accogliere in pieno l'istanza della difesa in quanto deve considerarsi che il termine finale della condotta di partecipazione al reato associativo ascritto debba essere individuata in ragione dell'inizio dell'ininterrotta detenzione dell'istante, il cui termine iniziale si è avuto in data 4 novembre 1993.

Invero, deve richiamarsi al riguardo il meccanismo dell'*interruzione giudiziale della permanenza* in quanto non vi sono elementi dai quali ritenere che, pure in costanza di detenzione, il De Riso abbia continuato ad appartenere al sodalizio criminoso.

Del resto, il Pubblico Ministero, nel formulare parere contrario all'istanza del detenuto, ha fatto riferimento semplicemente alla sentenza di patteggiamento dalla quale deriverebbe la condotta di partecipazione. La predetta ricostruzione non può essere condivisa in quanto va, in primo luogo, rilevato che con la sentenza di patteggiamento non viene svolta una delibazione nel merito del fatto di reato ascritto, ma il Giudice si limita semplicemente a valutare, sulla base degli atti, la corretta qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti e la congruità della pena indicata. Pertanto, non può automaticamente dedursi che, dalla richiesta dell'imputato di procedere all'applicazione della pena congiuntamente con la pubblica accusa, possa derivare l'adesione dell'istante al sodalizio criminoso.

Va, parimenti, considerato che non sono emersi ulteriori elementi dai quali dedurre la continuazione dell'*affectio societatis* del ██████ al sodalizio criminoso. Al riguardo, va rilevato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, che l'intestato Collegio condivide integralmente, "*in tema di valutazione della permanenza del vincolo derivante dalla partecipazione ad una associazione mafiosa, l'arresto o l'esercizio dell'azione penale nei confronti di un affiliato non costituisce causa automatica di cessazione del vincolo associativo, dovendosi accertare caso per caso se le vicende processuali dell'imputato abbiano determinato la risoluzione del legame associativo*". Pertanto, deve essere raggiunta la prova dell'estromissione della persona dall'associazione criminosa, o il suo recesso da questa, determinando, così, la cessazione della permanenza del reato associativo, non potendo attribuire alla

detenzione l'efficacia di automatico recesso dal sodalizio criminoso, potendo il vincolo di affiliazione protrarsi anche durante il periodo di detenzione. Tuttavia, grava sull'accusa l'onere di comprovare che la partecipazione è proseguita nonostante la restrizione (cfr., ex multis, C. Cass., sez. II, sentenza n. 8027 del 13/11/2013).

Nel caso di specie, il predetto requisito non è stato provato, né può automaticamente dedursi lo stesso dalla sentenza di patteggiamento, ovvero dalla volontà dell'imputato di concordare con la pubblica accusa esclusivamente l'applicazione della pena.

In ragione dei suesposti motivi, ritiene il Collegio di dover accogliere l'istanza di ~~_____~~ con conseguente determinazione del *dies ad quem* della condotta partecipativa di cui alla sentenza del tribunale di Torre Annunziata del 20 febbraio 1997, al 4 novembre 1993.

Potrà trovare accoglimento anche la seconda istanza avanzata.

Veniva richiesto che fosse computata, in detrazione della pena detentiva temporanea attualmente in espiazione, l'isolamento diurno sofferto dal ~~_____~~ dal 23 ottobre 2014 fino al 7 ottobre 2016.

Ai sensi dell'articolo 72 CP, all'istante, in ragione dell'applicazione della pena dell'ergastolo congiuntamente con altre pene detentive temporanee, era stata applicata la misura dell'isolamento diurno con ordinanza del Giudice dell'Esecuzione di L'Aquila del 21 ottobre 2014, per un periodo di 2 anni. Il predetto provvedimento, trasmesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di L'Aquila, è stato ricevuto dalla casa di reclusione di San Gimignano in data 23 ottobre 2014 (cfr. doc. all. 4 documentazione prodotta dalla difesa De Riso). La misura dell'isolamento diurno per il periodo di 2 anni risulta revocata con provvedimento del Tribunale di L'Aquila reso in data 6 ottobre 2016 (cfr. doc. all. 6 documentazione prodotta dalla difesa De Riso). Pertanto, emerge come l'istante abbia espiato la pena dell'isolamento diurno per complessivi anni 1, mesi 11 e giorni 16 (in luogo dei giorni 22 erroneamente indicati dall'istante).

In quanto l'isolamento diurno ha natura di vera e propria sanzione penale, deve essere considerato quale presofferto, con la conseguenza che lo stesso periodo può essere considerato fungibile, ai sensi dell'articolo 657 del codice di procedura penale, sulla pena detentiva attualmente in esecuzione.

Al riguardo, non può essere condiviso il parere reso dal Pubblico Ministero, secondo il quale l'isolamento diurno da computarsi quale presofferto va calcolato nel periodo intercorso fra il 16 settembre 2016 ed il 10 ottobre 2016 in quanto, con provvedimento del Tribunale di L'Aquila in veste di Giudice dell'Esecuzione del 16 settembre 2016, in applicazione dell'istituto della continuazione, era stata calcolata la pena di quaranta anni di reclusione.

~~Invero, per il calcolo di cui all'art. 657 c.p.p. deve considerarsi l'effettivo periodo nel quale l'istante è stato mantenuto in regime di isolamento diurno, con la conseguenza che dovrà essere accolta la richiesta avanzata dal [REDACTED] e dovrà essere dichiarato fungibile, sulla pena attualmente in esecuzione, il periodo di isolamento diurno espialo per anni 1, mesi 11, e giorni 16.~~

P.Q.M.

In accoglimento di entrambe le istanze avanzate da De Riso Catello:

- 1) indica il *dies ad quem* della permanenza del delitto di cui all'art. 416 bis c.p. della sentenza di patteggiamento del Tribunale di Torre Annunziata del 20 febbraio 1997, nel 4 novembre 1993;
- 2) dichiara fungibile, ex art. 657, c.p.p., sulla pena detentiva attualmente in esecuzione, l'isolamento diurno sofferto per la durata di anni 1, mesi 11, e giorni 16.

MANDA alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza.

Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 8 giugno 2017.

IL GIUDICE ESTENSORE

dot. ssa Daria Lombardi

[Handwritten signature]

TRIBUNALE DI L'AQUILA

Ufficio di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

IL PRESIDENTE

dot. Marco Billo

[Handwritten signature]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]